

Raccomandazioni in materia di protezione dei dati personali

Documento aggiornato al 2 novembre 2020

Per maggiori informazioni e per conoscere la consulenza personalizzata che possiamo offrire scrivi all'indirizzo covid19@asangermano.eu.

DISCLAIMER

Le nostre Newsletter hanno il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituiscono un parere legale né possono in alcun modo considerarsi sostitutive di una consulenza legale specifica.

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

Tipologia di Trattamento	Indicazioni operative
Raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti e all'esposizione al rischio COVID-19 dei dipendenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti di attestare se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto stretto con persone positive a COVID-19 o se nel medesimo periodo sono transitate in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (consultare il sito viaggiare sicuri); • Non è consentito richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata se negli (ad esempio, non chiedere informazioni ulteriori sui familiari). • È obbligatorio fornire ai dipendenti un'apposita informativa integrativa per trattamenti legati all'emergenza sanitaria. La stessa può essere consegnata tramite mail o brevi manu rendendola sempre disponibile all'ingresso del luogo di lavoro e/o sul proprio sito internet. • L'informativa deve contenere le informazioni raccolte dal Titolare del trattamento; • Il personale coinvolto nella raccolta e nel successivo trattamento dei dati deve ricevere apposita nomina, adeguata formazione ed essere sensibilizzato ad adottare tutte le cautele necessarie ad a mantenere la massima riservatezza. • Garantire la riservatezza delle persone sintomatiche o accertate positive al COVID-19 comunicando lo stato di salute solo laddove necessario per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. • Coinvolgere sempre nelle decisioni il Data Protection Officer se nominato o il designato privacy e la funzione risorse umane. • I tempi di conservazione dei questionari sono limitati in base alle finalità indicate nell'informativa.
Verifica della temperatura dei dipendenti all'ingresso del luogo di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Non è consentito registrare la temperatura rilevata. Possibilità di identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. • Garantire la riservatezza delle persone sintomatiche. • Fornire un'informativa, anche in forma orale e sintetica ma è preferibile esporre una informativa cartacea; • Formare il personale coinvolto, al fine di minimizzare i rischi connessi al trattamento di dati personali, valutando di rivolgersi a personale medico o paramedico anche esterno. • Limitazione dei tempi di conservazione
Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e trattamento dei dati relativi a: patologie pregresse ed esposizione al rischio COVID-19 dei lavoratori; test sierologici.	<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro tratta i dati relativi alla salute dei lavoratori solo se previsto da una norma specifica, altrimenti vengono trattati dal medico competente che deve limitarsi a comunicare il giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni stabilite come misura di lavoro. • Nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, il medico competente o, laddove non sia presente, l'INAIL procede alle visite e a comunicare al datore di lavoro l'idoneità del lavoratore. • possibile coinvolgere il medico competente in percorsi di sorveglianza sanitaria anche al fine di disporre lo svolgimento di test sierologici tra i dipendenti. • è ipotizzabile che il datore di lavoro inviti/sponsorizzi il ricorso al test sierologici ma deve essere consapevole che, in ogni caso, non potrà conoscere i risultati dei test.
Gestione di un contagio in azienda	<ul style="list-style-type: none"> • Il tracciamento dei contagi è un compito delle autorità. Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Studio Legale
Avvocato Andrea Sangermano

	<ul style="list-style-type: none"> • I dati relativi ai contagiati non devono essere comunicati al RSPP.
Controlli connessi allo svolgimento di attività in smart working o telelavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale attivazione di forme di controllo della prestazione resa in remoto devono essere oggetto di previa informativa al personale nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
Trattamenti ulteriori e diversi da quelli previsti dal Protocollo 24 aprile 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Da valutare con attenzione coinvolgendo il DPO ove nominato e l'Emergency Management Team nominato in base al Protocollo anticontagio adottato dall'azienda o dallo Studio svolgendo in via preliminare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR.
Trattamento di dati personali attraverso tecnologie di tracciamento (es. app Immuni)	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono consentite tecnologie di tracciamento per fini sanitari in ambito aziendale. Le applicazioni disponibili sono adottate nell'esercizio di pubblici poteri per finalità di interesse pubblico sulla base di una specifica norma di legge (art. 6 D.L. 30 aprile 2020).
Trattamenti di dati di fornitori, visitatori e clienti attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • la raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti, allo stato di salute ed all'esposizione al rischio COVID-9; • la rilevazione della temperatura all'ingresso dei locali; 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le medesime raccomandazioni indicate per i lavoratori con i dovuti adattamenti. • Nel caso di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, piscine, palestre i dati di prenotazione/ingresso dei clienti devono essere conservati per un periodo di 14 giorni adottando idonee misure di sicurezza. • Non è consentito registrare la temperatura rilevata. Possibilità di identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. • Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
Trattamenti di dati nel contesto sanitario: pazienti e fascicolo sanitario elettronico (FSE)	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme le disposizioni di carattere generale (cioè finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione/Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità), i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni necessarie nell'ambito delle attività di cura, comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19. • La ricostruzione dei contagi è compito ESCLUSIVO degli operatori sanitari e del sistema attivato dalla protezione civile. Durante l'esecuzione di tampone per COVID-19 l'operatore di sanità pubblica, al fine di determinare le misure di contenimento di contagio più opportune, è chiamato a ricostruire la filiera dei contatti stretti del soggetto risultato positivo al COVID 19 e può chiedere al paziente l'identità della persona positiva con cui ha avuto un contatto stretto. • In caso di sospetto o accertato decesso da Covid 19, gli operatori del servizio funebre debbono adottare particolari precauzioni, analoghe a quelle già previste per il decesso di persone con malattie infettive e diffuse e quindi possono ricevere informazioni sulla positività al COVID-19 del defunto. • Le modalità di gestione e raccolta di informazioni all'interno del FSE vengono aggiornate per renderle compatibili con l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale consensi.